

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso relativo all'assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante richiesta di avviamento all'Ufficio provinciale per l'impiego competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.

Si rende noto che questo Dipartimento ha inoltrato all'Ufficio provinciale per l'impiego - servizio collocamento obbligatorio - competente, la richiesta di avviamento di un minorato della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) da adibire all'impianto telefonico istituito presso l'Istituto Penale Minorenni di Acireale (Catania).

Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione poiché l'avviamento avverrà, a cura dell'Amministrazione provinciale competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio, secondo l'ordine di graduatoria risultante dall'albo professionale.

10E001981

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra per l'anno 2010

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTA la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei geometri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

VISTO in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto D.P.R. n. 328/2001, che stabilisce che : " I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato ";

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (modificato con decreto 14 luglio 1987), per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca (art. 1, comma 1);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

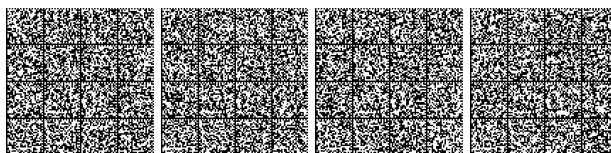
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

VISTO il Decreto delega del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 16 luglio 2008 prot. n. 8147



ORDINA

Art. 1

1. E' indetta, per l'anno 2010, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di **geometra**.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

A - completato un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);

B - completato almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);

C - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I Collegi provinciali dei geometri accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:

D - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A);

E - lauree, ~~comprendenti~~ di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

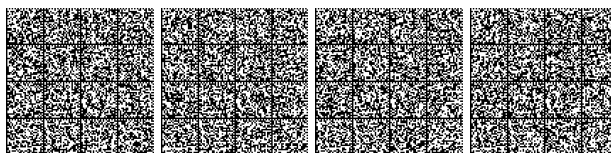
3. Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università, gli Istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

Art. 3

Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli Istituti tecnici statali per geometri, elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle città sedi dei Collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania, Feltre, Cantù e Barletta individuate, rispettivamente, per i Collegi ubicati nei comuni di Gravedona Toce, Belluno, Como e Trani che non sono sedi di Istituti tecnici per geometri; Montefiascone individuata per il Collegio ubicato nel comune di Viterbo per non utilizzabilità dell'ITIGS di Viterbo.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di Collegi o più Commissioni operanti nella medesima località.



3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4

Domande di ammissione - Modalità di presentazione – Termine – Esclusioni

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale, presentare, come indicato al successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5, all'Istituto indicato nella predetta tabella A ubicato nel Comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

2. Nel caso in cui il Comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'Istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano più circoscrizioni di Collegio, la domanda deve essere presentata all'Istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico sede d'esame dovranno, però, essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M..

5. Le domande devono pervenire a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, direttamente al Collegio competente, entro il termine sopra indicato.

6. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo.

7. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2.

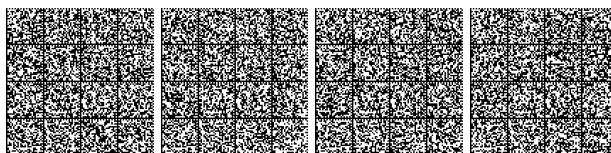
8. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5

Domande di ammissione – Contenuto

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica citato), devono dichiarare (articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica citato):

- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;



- di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di geometra, con precisa indicazione: dell'Istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'Istituto sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'Istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere D ed E (diplomi universitari e lauree);

- di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito di ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale o circoscrizionale;

- il praticantato svolto. La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree);

- di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);

- di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.

2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata indirizzato al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al collegio competente.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

Art. 6

Domande di ammissione - Documentazione

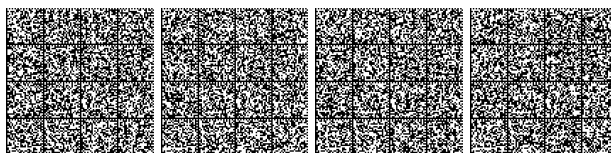
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
- ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
 - della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
 - del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);
- fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
- elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7

Adempimenti dei collegi

1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi verificano la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro la data del **15 aprile 2010**, a mezzo fax (n. 06/58492577), il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna



domanda e viene trasmessa, a cura dei medesimi collegi, anche al Consiglio nazionale.

2. Alla suddetta comunicazione ciascun Collegio fa seguito, entro la data del **30 aprile 2010**, con l'inoltro tramite posta elettronica all'indirizzo **annarita.dicarlo@istruzione.it**, a cui seguirà l'invio a mezzo postale, di un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati in possesso dei requisiti per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del Collegio, questi deve apporre la seguente attestazione:

"Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987), relativamente ai candidati, in numero di, di cui all'elenco nominativo che precede:

- l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
- di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza;
- di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicità".

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del **13 ottobre 2010**, i Collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente articolo 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati assegnati a più Commissioni, con sede nello stesso istituto o in istituti diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla singola commissione.

6. Successivamente, il collegio avrà cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, soltanto alla commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

Art. 8

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

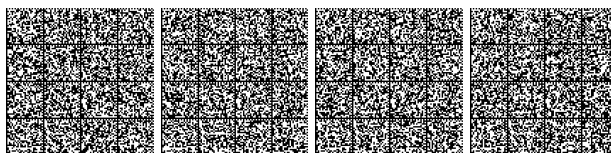
26 ottobre 2010, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed espliciti, con apposite istruzioni ministeriali, alle Commissioni medesime;

27 ottobre 2010, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

28 ottobre 2010, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritto-grafica;

29 ottobre 2010, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritto-grafica;

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'Istituto sede degli esami ed a quello della sede del competente Collegio, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, regolamento).



Art. 9**Prove di esame**

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nella tabella B allegata.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi (art. 12, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato A regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 8, regolamento).

Art. 10**Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

